



COMUNE DI PIZZOLI

cap. 67017 - Prov. di L'Aquila - Tel. 0862/975591 - Fax 0862/977997 - C.F. 80007080668

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Registro Generale n. 231

ORDINANZA

N. 35 DEL 20-10-2017

Ufficio: AREA TECNICA

Oggetto: Divieto di transito in via Villa Re. incrocio di Corso Sallustio con Via Villa Re tra i civici n. 186 e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

PREMESSO che con nota prot. 13815 del 17/10/2017 è stato comunicato alla società "Gran Sasso Acqua" l'apertura di una buca sul manto stradale su Via Villa Re (nelle vicinanze della pasticceria Mancini) probabilmente riconducibile alla rottura della rete fognaria.

Ritenuto di dover provvedere tempestivamente, a tutela della pubblica incolumità, a vietare la circolazione e la sosta dei veicoli nella suddetta strada.

ATTESO che tale situazione di pericolo, ove non si intervenga tempestivamente nel senso indicato, può pregiudicare la pubblica incolumità, ponendo a rischio la vita delle persone.

Visto il D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (Codice della Strada) e il relativo regolamento di esecuzione;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto dover provvedere al fine di consentire il regolare svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

Il divieto di transito in via Villa Re e più precisamente l'incrocio di Corso Sallustio con Via Villa Re tra i civici n. 186 e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

DISPONE

la predisposizione di ogni mezzo idoneo all'interdizione del transito veicolare e pedonale e rendere noto agli utenti il provvedimento mediante l'installazione in loco di idonea segnaletica stradale tramite personale comunale dipendente.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S. è incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che, in relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n. 495/92.

Del presente provvedimento se ne darà notizia mediante la pubblicazione nelle forme previste dalla vigente normativa in materia.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ioannucci Fabrizio

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 20-10-2017
pubblicazione n. 1900
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 20-10-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ioannucci Fabrizio

Copia conforme all'originale

Data 20-10-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ioannucci Fabrizio